**Inventario dell’eredita'**

**COSA E'**  
L'inventario e' un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. Affinche' l'accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) e' necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso.  
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.  
L'inventario dell’eredità successivo all'accettazione puo' essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioe' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si e'' nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si e' nel possesso dei beni.  
L'inventario dell'eredita' precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.

N.B Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Per chi non è in possesso di beni appartenenti al defunto l’accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dalla morte. In questo caso l’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell’accettazione.

**In ogni caso se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**  
Inventario dell'eredita' successivo all'accettazione (art. 484 c.c. , 494 c.c. e 769 c.p.c.)  
Inventario dell'eredita' precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).

**CHI PUO' RICHIEDERLO**  
L'erede.

**ASSISTENZA DI UN DIFENSORE**  
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

**COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI**  
Per chiedere la nomina del cancelliere che rediga l'inventario, e' necessario presentare:

- ricorso al Giudice della successione con relativa nota di iscrizione e dichiarazione di valore  
- copia accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede o copia del testamento nel caso di erede testamentario quando l'inventario precede l'accettazione.

**DOVE SI RICHIEDE**  
Cancelleria Volontaria Giurisdizione,

**QUANTO COSTA**  
- Contributo unificato di € 98,00  
- Marca da bollo da € 27,00

marche da bollo di euro 16,00 per ogni quattro pagine

€ 200, 00 per registrazione inventario

**TEMPI**  
La nomina del notaio viene eseguita in circa 3-4 giorni.

Il ritiro della copia conforme sarà possibile circa 30 giorni  dopo il deposito in cancelleria. Per ogni copia conforme  dell’inventario richiesta, occorreranno le marche in misura delle  pagine che lo compongono